

MANUALE PER IL PROGRAMMA DI OSSERVAZIONE

***Programma di osservazione, Art. 25 del Regolamento CE
1559/2007, che istituisce un piano pluriennale di
ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel
Mediterraneo***

INDICE

| | |
|---|------|
| | pag. |
| 1. Perché questo manuale | 4 |
| 2. I principi generali per l'applicazione di un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso | 6 |
| 3. Il programma di osservazione | 11 |
| 3.1. Programma internazionale di ispezione reciproca dell'ICCAT | 12 |
| 3.2. Disposizioni in materia di registrazione | 17 |
| 3.2.1. Specifiche per i giornali di bordo | 18 |
| 3.2.2. Informazioni supplementari per i giornali di bordo | 21 |
| 3.3. Operazioni di pesca congiunta | 22 |
| 3.4. Dichiarazioni di cattura | 22 |
| 3.5. Sbarchi | 23 |
| 3.6. Trasbordo | 24 |
| 3.7. Operazioni di ingabbiamento | 25 |
| 3.8. Attività delle tonnare | 27 |
| 3.9. Controllo in porto o nell'allevamento | 27 |
| 3.10. Controlli incrociati | 28 |
| 3.11. Misure di mercato | 28 |

Elenco appendici

| Appendice | Oggetto | Pagine* |
|-----------|---|---------|
| 1 | TAC e Quote | 1 |
| 2 | Come si misura un tonno | 5 |
| 3 | Porti autorizzati allo sbarco 2008 | 1 |
| 4 | ICCAT codici barche 2007 | 8 |
| 5 | Numero di identificazione IMO | 1 |
| 6 | Codici attrezzi FAO | 2 |
| 7 | Regolamento (CE) n° 129/2003 della Commissione del 24 gennaio 2003 che fissa norme dettagliate per la misura della dimensione delle maglie e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca (GU L 22 del 25.1.2003, pag. 5) | 10 |
| 8 | Lista specie ASFIS | 98 |
| 9 | Modello per la dichiarazione di cattura del tonno rosso | 1 |
| 10 | Modello pre-notifica delle operazioni di sbarco del tonno rosso | 1 |
| 11 | Modello pre-notifica delle operazioni di trasbordo del tonno rosso | 1 |
| 12 | Modello dichiarazione ICCAT di trasferimento/trasbordo | 1 |
| 13 | Elenco tonnare ICCAT | 1 |

* numero di pagine di cui è composta l'appendice

Elenco esempi

| Esempio | Oggetto | Pagine* |
|---------|--|---------|
| 1 | Giornale di bordo compilato giornalmente, anche se in navigazione o in caso di cattura "zero" | 1 |
| 2 | Giornale di bordo compilato in caso di trasferimento in gabbia effettuato da un solo peschereccio | 1 |
| 3 | Giornale di bordo compilato in caso di trasferimento in gabbia effettuato da un peschereccio in caso di pesca congiunta | 1 |
| 4 | Giornale di bordo compilato da un peschereccio partecipante alla pesca congiunta | 1 |

* numero di pagine di cui è composto l'esempio

Elenco allegati

| Allegato | Oggetto | Pagine* |
|----------|--|---------|
| 1 | Regolamento (CE) n° 643/2007 del Consiglio dell'11 giugno 2007 che modifica il regolamento (CE) n. 41/2007 per quanto riguarda il piano di ricostituzione per il tonno rosso raccomandato dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tinnidi dell'Atlantico (GU L 151 del 13.6.2007, pag. 1) | 16 |
| 2 | Regolamento (CE) n° 41/2007 del consiglio del 21 dicembre 2006 che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1) | 213 |
| 3 | Regolamento CE n° 1559/2007 del Consiglio del 17 dicembre 2007 che istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e che modifica il regolamento (CE) n. 520/2007 (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 8) | 17 |
| 4 | Regolamento (CE) n° 520/2007 del Consiglio del 7 maggio 2007 che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il regolamento (CE) n. 973/2001 (GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3) | 11 |
| 5 | Regolamento (CE) n° 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59) | 22 |
| 6 | Regolamento (CE) n° 865/2007 del consiglio del 10 luglio 2007 che modifica il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1) | 3 |
| 7 | Decreto Legislativo n° 541/1999 del 18 dicembre 1999 Attuazione delle direttive 97/70/CE e 1999/19/CE sull'istituzione del regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri (GURI n° 35 del 12.2.2000 - Suppl. Ordinario n° 29) | 28 |
| 8 | Decreto Interministeriale n° 218/2002 del 5 agosto 2002 Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera (GURI n° 231 del 2.10.2002, pag. 3) | 23 |
| 9 | Decreto n°54/2003 del 25 febbraio 2003 Regolamento concernente modifica al decreto ministeriale 5 agosto 2002, recante "Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera" (GURI n° 77 del 2.4.2003, pag. 21) | 3 |
| 10 | Regolamento (CE) n° 1936/2001 del Consiglio del 27 settembre 2001 che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori (GU L 263 del 3.10.2001, pag. 1) | 8 |
| 11 | Regolamento (CEE) n° 2847/93 del Consiglio del 12 ottobre 1993 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1) | 19 |
| 12 | Regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio del 18 settembre 2007 che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 e abroga il regolamento (CE) n. 779/97 (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1) | 10 |
| 13 | Regolamento (CEE) n° 2807/1983 della Commissione del 22 settembre 1983 che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri (GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1) | 18 |

* numero di pagine di cui è composto l'allegato

1. PERCHÉ QUESTO MANUALE

Dal 14 novembre 1997 la Comunità Europea è parte contraente della convenzione internazionale per la conservazione dei tinnidi dell'Atlantico¹ (GU L 162 del 18/06/1986, pag. 33).

Nella riunione annuale del novembre 2006, la Commissione Internazionale per la Conservazione dei Tinnidi dell'Atlantico (ICCAT², *International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas*) ha adottato la raccomandazione 2006[05] volta a istituire un piano quindicennale di ricostituzione dello stock del tonno rosso (*Thunnus thynnus*, Linnaeus, 1758) nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

Le misure previste dal piano dell'ICCAT per ricostituire lo stock del tonno rosso comprendono:

- una progressiva riduzione del Totale Ammissibile delle Catture (TAC, in inglese *Total Allowable Catch*) (Appendice 1) per il periodo 2007-2010;
- restrizioni dell'attività di pesca in determinati periodi e zone;
- una nuova taglia minima per il tonno rosso;
- disposizioni in materia di pesca sportiva e ricreativa;
- misure di controllo e l'attuazione del programma internazionale di ispezione reciproca dell'ICCAT volto a garantire l'efficacia del piano di ricostituzione.

Ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla raccomandazione dell'ICCAT, il piano di ricostituzione del tonno rosso

¹ 86/238/CEE: Decisione del 9 giugno 1986 del Consiglio relativa all'adesione della Comunità alla Convenzione internazionale per la conservazione dei tinnidi dell'Atlantico, emendata dal protocollo allegato all'atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla Convenzione firmato a Parigi il 10 luglio 1984

² La Commissione Internazionale per la Conservazione dei Tinnidi dell'Atlantico è un'organizzazione intergovernativa che si occupa della conservazione dei tonni e di altre specie simili nell'Oceano Atlantico e mari adiacenti. In particolare si occupa di compilare statistiche sulla pesca tramite i suoi membri e tutti i soggetti che pescano queste specie nell'Oceano Atlantico, di coordinare la ricerca, compresa la valutazione degli stock, a nome dei suoi membri, di sviluppare una gestione basata sulla ricerca scientifica e di fornire un meccanismo per concordare misure di gestione fra le parti contraenti.

nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è stato recepito, in via provvisoria, dal Regolamento (CE) n° 643/2007 del Consiglio dell'11 giugno 2007 (Allegato 1), che modifica il Regolamento (CE) n° 41/2007 (Allegato 2) per quanto riguarda il piano di ricostituzione per il tonno rosso raccomandato dalla Commissione Internazionale per la Conservazione dei Tunnidi dell'Atlantico, e successivamente recepito in via definitiva dal Regolamento (CE) n° 1559/2007 del Consiglio del 17 dicembre 2007 (Allegato 3) che istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e che modifica il Regolamento (CE) n° 520/2007 (Allegato 4).

In particolare il Regolamento (CE) n° 1559/2007 istituisce un piano di ricostituzione conformemente all'articolo 5 del Regolamento (CE) n° 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002 (Allegato 5), modificato dal Regolamento (CE) n° 865/2007 (Allegato 6), relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse nell'ambito della politica comune della pesca, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Alcune misure tecniche, adottate dall'ICCAT per il tonno rosso, erano state integrate nel diritto comunitario con il Regolamento (CE) n° 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori.

Questo manuale si propone come supporto per gli osservatori che devono procedere alle misure di controllo previste nel programma internazionale di ispezione reciproca dell'ICCAT volto a garantire l'efficacia del piano di ricostituzione della risorsa tonno rosso.

2. I PRINCIPI GENERALI PER L'APPLICAZIONE DI UN PIANO PLURIENNALE DI RICOSTITUZIONE DEL TONNO ROSSO

Come già detto, il Regolamento (CE) n° 1559/2007 stabilisce i principi generali per l'applicazione, da parte della Comunità, di un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso (*T. thynnus*) nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, secondo quanto raccomandato dalla Commissione Internazionale per la Conservazione dei Tunnidi dell'Atlantico (ICCAT).

L'obiettivo del piano di ricostituzione è il raggiungimento, con una probabilità superiore al 50%, di una biomassa corrispondente al rendimento massimo sostenibile (BMSY¹) ma l'adozione delle misure necessarie è delegata a ciascuno Stato membro, attraverso la redazione di un piano annuale di pesca, per assicurare che lo sforzo di pesca delle sue navi e delle sue tonnare sia commisurato alle possibilità di pesca di tonno rosso disponibili per tale Stato membro.

Innanzitutto, il piano di pesca annuale di ogni Stato membro deve individuare le navi di dimensioni superiori a 24 metri autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso, mentre per le navi di dimensioni inferiori a 24 metri e le tonnare, deve individuare almeno i contingenti assegnati alle organizzazioni di produttori o ai gruppi di navi che praticano la pesca con lo stesso attrezzo.

Entro il 31 gennaio di ogni anno il piano di pesca annuale viene trasmesso alla Commissione. Ogni sua eventuale modifica o del metodo specifico per la gestione del contingente deve essere trasmessa alla

¹ In inglese: *Biomass corresponding to Maximum Sustainable Yield*. Biomassa corrispondente al rendimento massimo sostenibile attraverso un modello di produzione o un'analisi basata sull'età, utilizzando un modello di reclutamento dello stock. Spesso usato come punto di riferimento biologico nella gestione della pesca, è il valore di biomassa media prevista a lungo termine se la mortalità da pesca fosse ad un rendimento sostenibile (FMSY, *Fishing Mortality Sustainable Yield*, tasso di mortalità da pesca che, se applicata costantemente, si tradurrebbe in Rendimento Massimo Sostenibile - RMS).

Commissione almeno dieci giorni prima dell'esercizio dell'attività corrispondente alla modifica in questione.

Una relazione sull'attuazione dei piani di pesca per l'anno precedente deve essere trasmesso da ogni Stato membro, alla Commissione entro il 31 gennaio e deve comprendere il numero di navi effettivamente impegnate in attività di pesca del tonno rosso, le catture di ogni nave e il numero totale di giorni di pesca che ogni nave ha trascorso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

Naturalmente la redazione di un piano di pesca deve sottostare a delle misure tecniche e di controllo che di seguito si riassumono¹.

- La pesca del tonno rosso è vietata, nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, per i grandi pescherecci con palangari pelagici di lunghezza superiore a 24 m nel periodo dal 1° giugno al 31 dicembre, ad eccezione della zona delimitata ad ovest dal meridiano 10° O e a nord dal parallelo 42° N.
- La pesca del tonno rosso con il cianciolo è vietata, nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre.
- È vietato l'utilizzo di aeroplani o elicotteri per la ricerca del tonno rosso nella zona della convenzione.
- La taglia minima per il tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è di 30 kg o 115 cm (Appendice 2)².
- In deroga, la taglia minima è di 8 kg o 75 cm per il tonno rosso catturato nel mare Adriatico a fini d'allevamento. *(In questo caso, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, determina il numero massimo di tonniere con lenze a canna, di imbarcazioni con lenze trainate autorizzate a praticare la*

¹ Artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 del Regolamento (CE) n° 1559/2007 del Consiglio del 17 dicembre 2007.

² L'Appendice 2, in inglese, è tratta dal Manuale ICCAT, destinato principalmente agli utenti. Esso comprende vari capitoli di carattere generale per spiegare come funziona l'ICCAT e qual è il ruolo della ricerca e della statistica. Altri capitoli contengono le linee guida tecniche per l'identificazione della specie o per il campionamento.

pesca del tonno rosso e di pescherecci da traino pelagici autorizzati a praticare la pesca del tonno rosso come cattura accessoria).

- Per i tonni rossi allevati, gli Stati membri devono stabilire un programma di campionamento per la stima del numero, in base alla taglia, dei tonni catturati. Il campionamento per taglia nelle gabbie è effettuato su un campione di 100 esemplari per 100 tonnellate di pesce vivo o su un campione pari al 10 % del numero totale di pesci messi in gabbia. I campioni per taglia, in base alla lunghezza o al peso, sono prelevati durante la raccolta nell'allevamento e sui pesci morti durante il trasporto, conformemente alla metodologia adottata dall'ICCAT per la comunicazione dei dati nell'ambito del compito II¹. Il campionamento è effettuato nel corso di una raccolta scelta in modo casuale e riguarda tutte le gabbie. I dati relativi ai campionamenti realizzati ogni anno sono notificati alla Commissione entro il 31 maggio dell'anno successivo. Metodi di campionamento complementari vengono predisposti per i pesci tenuti in allevamento per periodi superiori a un anno.
- Tutti i pescherecci che praticano la pesca attiva o passiva del tonno rosso sono autorizzati a prelevare non oltre l'8 % di catture accessorie di tonno rosso di peso compreso tra 10 e 30 kg. La percentuale è calcolata in base alle catture totali di tonno rosso effettuate dai suddetti pescherecci, in numero di esemplari per sbarco, o all'equivalente peso, espresso in percentuale. Le catture accessorie devono essere detratte dal contingente assegnato allo Stato membro di bandiera. Quando è aperta la pesca del tonno rosso è vietato rigettare in mare gli esemplari morti delle catture accessorie, che devono essere imputati al contingente dello Stato membro di bandiera.

¹ Il compito II quale definito dall'ICCAT è la trasmissione, anteriormente al 31 luglio di ogni anno, da parte degli Stati membri al Segretariato esecutivo dell'ICCAT, dei dati relativi alle catture e allo sforzo di pesca dell'anno precedente, con una ripartizione spazio-temporale particolareggiata, garantendo l'accesso informatico alla Commissione.

Tutti i pescherecci che catturano accidentalmente tonno rosso devono sbarcarlo esclusivamente in un porto designato (Appendice 3), e notificarlo alle autorità competenti dello Stato membro (per l'Italia, all'Autorità marittima del porto designato di sbarco), secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 3.5 (Reg. CE 1559/2007 art. 10). Le catture accidentali non possono superare i 750 kg annui, come previsto dal DM 27/07/2000 art. 4, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 180 del 3 agosto 2000.

- Nell'ambito della pesca ricreativa è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso per uscita in mare, che è vietato commercializzare, salvo per fini caritativi (Reg. CE 1559/2007 art. 10). I dati sulle catture di tonno rosso dovranno essere comunicati all'Autorità marittima del luogo in cui queste avvengono, la quale provvederà a trasmetterli immediatamente alla Direzione Generale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
- La pesca sportiva deve essere preventivamente autorizzata dalle autorità competenti. I dati delle catture di tonno rosso dovranno essere comunicati all'Autorità marittima del luogo in cui avviene la manifestazione di pesca sportiva, la quale provvederà a trasmetterli immediatamente alla Direzione Generale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. È vietata la commercializzazione di tonno rosso catturato nell'ambito di competizioni di pesca sportiva, salvo per fini caritativi (Reg. CE 1559/2007 art. 11).
- Entro il 31 gennaio 2008 gli Stati membri devono trasmettere per via elettronica alla Commissione un elenco di tutti i pescherecci battenti la loro bandiera autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo in virtù di un permesso di pesca speciale. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato esecutivo dell'ICCAT affinché i pescherecci in questione possano essere inclusi nel registro ICCAT delle navi autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso. Ai pescherecci comunitari non

figuranti nel registro ICCAT, è fatto divieto di pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare, trasferire o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

- Entro il 31 gennaio 2008 ciascuno Stato membro deve trasmettere per via elettronica alla Commissione un elenco delle tonnare autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo in virtù di un permesso di pesca speciale. Nell'elenco suddetto sono specificati il nome delle tonnare e il numero di registro. La Commissione trasmette l'elenco al segretariato esecutivo dell'ICCAT affinché le tonnare in questione possano essere incluse nel registro ICCAT delle tonnare autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso. Alle tonnare comunitarie non figuranti nel registro ICCAT è fatto divieto di pescare, detenere, trasbordare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.
- È compito degli Stati membri designare un luogo da utilizzare per gli sbarchi o un luogo in prossimità della costa (porti designati) in cui siano autorizzate le operazioni di sbarco o di trasbordo del tonno rosso. Entro il 1° aprile di ogni anno gli Stati membri trasmettono un elenco dei porti designati (Appendice 3) alla Commissione che a sua volta lo trasmette al segretariato esecutivo dell'ICCAT, entro il 15 aprile di ogni anno. Eventuali successive modifiche dell'elenco sono notificate alla Commissione, per trasmissione al segretariato esecutivo dell'ICCAT, almeno 15 giorni prima della loro entrata in vigore. Alle navi autorizzate è fatto divieto di sbarcare o trasbordare, al di fuori dei porti designati dalle PCC¹ e dagli Stati membri, qualsiasi quantitativo di tonno rosso catturato nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

¹ Le Parti Contraenti della Convenzione internazionale per la conservazione dei tinnidi dell'Atlantico e le parti, entità o entità di pesca non contraenti cooperanti.

3. IL PROGRAMMA DI OSSERVAZIONE

Già in occasione della quarta riunione ordinaria (Madrid, novembre 1975) era stato adottato dall'ICCAT, ed è oggi applicabile, il **programma internazionale di ispezione reciproca** (di seguito riportato).

Nell'ambito di tale programma gli Stati membri, le cui navi sono autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, designano ispettori e si incaricano dello svolgimento di ispezioni in mare.

La Commissione, o un organismo da essa designato, può assegnare al programma ispettori comunitari e coordinare le attività di sorveglianza ed ispezione per la Comunità che può elaborare, in collaborazione con gli Stati membri interessati, programmi di ispezione congiunta che consentano alla Comunità di assolvere ai propri obblighi nell'ambito del programma.

Gli Stati membri le cui navi praticano la pesca di tonno rosso devono adottare le misure necessarie per agevolare l'attuazione dei suddetti programmi, in particolare per quanto riguarda le risorse umane, i materiali da utilizzare e i periodi e le zone in cui saranno impiegate.

Entro il 1° aprile di ogni anno, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione i nomi degli ispettori e delle navi di ispezione che intendono assegnare al programma nel corso dell'anno successivo. Sulla base di queste informazioni la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, redige ogni anno un piano previsionale di partecipazione della Comunità al programma e lo trasmette al segretariato dell'ICCAT e agli Stati membri.

3.1. Programma internazionale di ispezione reciproca dell'ICCAT

In occasione della sua quarta riunione ordinaria, svoltasi a Madrid nel novembre 1975, la Commissione ha concordato quanto segue.

Ai sensi dell'articolo IX, paragrafo 3, della convenzione, la Commissione ICCAT raccomanda che vengano istituite le disposizioni in appresso descritte in materia di controllo internazionale fuori dalle acque soggette a giurisdizione nazionale, al fine di garantire l'applicazione della convenzione e delle misure da questa istituite.

1. I controlli sono effettuati da ispettori dei servizi di controllo della pesca dei governi contraenti. I nomi degli ispettori a tal fine designati dai rispettivi governi sono notificati alla Commissione ICCAT.
2. Le navi aventi a bordo un ispettore devono esporre una bandiera o un guidone speciali approvati dalla Commissione ICCAT per indicare che è in corso una missione di controllo internazionale. I nomi delle navi a tal fine utilizzate, che possono essere navi speciali da ispezione o navi da pesca, sono notificati alla Commissione ICCAT non appena possibile.
3. Ogni ispettore è in possesso di un documento di identità rilasciato al momento della nomina dalle autorità dello Stato di bandiera in conformità di un modello approvato dalla Commissione ICCAT, in cui si dichiara che è competente per agire nell'ambito delle disposizioni approvate dalla Commissione ICCAT.
4. Fatte salve le disposizioni stabilite al paragrafo 9, una nave impegnata nella pesca di tinnidi o di specie affini nella zona della convenzione fuori delle acque soggette a giurisdizione nazionale è tenuta a fermarsi non appena le sia impartito l'apposito segnale del codice internazionale dei segnali da una nave avente a bordo un ispettore, salvo qualora siano in corso operazioni di pesca; in tal caso la nave si ferma non appena completate tali operazioni. Il comandante o la persona responsabile della nave consente all'ispettore di salire a bordo, eventualmente accompagnato da un testimone. Il comandante consente all'ispettore di procedere agli accertamenti (esame delle catture o degli attrezzi e di qualsiasi documento pertinente) che l'ispettore ritenga necessari per verificare l'osservanza delle raccomandazioni della Commissione ICCAT applicabili allo Stato di bandiera della nave considerata; l'ispettore può chiedere qualsiasi spiegazione che ritenga necessaria.
5. Al momento dell'imbarco l'ispettore presenta il documento di cui al precedente paragrafo 3. L'ispezione è realizzata in modo da recare il minor disagio possibile e limitare al massimo eventuali interferenze con le attività della nave e senza compromettere la

qualità del pesce. Gli accertamenti sono limitati a quanto necessario per verificare l'osservanza delle raccomandazioni della Commissione ICCAT applicabili allo Stato di bandiera della nave considerata. Nel procedere all'esame l'ispettore può chiedere l'assistenza che ritiene necessaria al comandante della nave. Egli redige un rapporto di ispezione secondo un modello approvato dalla Commissione ICCAT e lo firma alla presenza del comandante della nave, che è autorizzato ad aggiungervi o a farvi aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla sua firma. Un duplicato del rapporto è consegnato al comandante della nave e al governo dell'ispettore, che provvede a trasmetterne copia alle autorità competenti dello Stato di bandiera della nave e alla Commissione ICCAT. Se constata una violazione delle raccomandazioni l'ispettore ne informa, se possibile, le autorità competenti dello Stato di bandiera, quali notificate alla Commissione ICCAT, e qualsiasi nave da ispezione dello Stato di bandiera che si trovi nelle vicinanze.


6. L'opposizione a un ispettore o il mancato rispetto delle istruzioni da questo impartite saranno trattati dallo Stato di bandiera della nave alla stregua di un'opposizione a un qualsiasi ispettore di tale Stato o del mancato rispetto delle sue istruzioni.
7. L'ispettore svolge le sue mansioni nell'ambito delle presenti disposizioni in conformità delle norme stabilite nella presente raccomandazione; tuttavia egli è soggetto al controllo operativo delle sue autorità nazionali, alle quali è tenuto a rispondere.
8. I governi contraenti esaminano e danno seguito ai rapporti provenienti da ispettori stranieri nell'ambito delle presenti disposizioni in conformità della loro normativa nazionale, come se si trattasse di rapporti elaborati da ispettori nazionali. Le disposizioni del presente paragrafo non comportano alcun obbligo per un governo contraente di attribuire al rapporto di un ispettore straniero un valore probatorio superiore a quello che avrebbe nel paese dell'ispettore stesso. I governi contraenti collaborano al fine di agevolare eventuali procedimenti giudiziari o di altro tipo avviati a seguito del rapporto di un ispettore nell'ambito delle presenti disposizioni.
9. a) Entro il 1o marzo di ogni anno i governi contraenti comunicano alla Commissione ICCAT i rispettivi piani provvisori per la partecipazione alle presenti disposizioni nel corso dell'anno successivo; la Commissione ICCAT può formulare suggerimenti ai governi contraenti in relazione al coordinamento delle operazioni nazionali nel settore considerato, anche per quanto riguarda il numero di ispettori e di navi aventi a bordo un ispettore;
b) le disposizioni stabilite nella presente raccomandazione e i relativi piani di partecipazione si applicano tra governi contraenti,

salvo diverso accordo tra i medesimi, che sarà notificato alla Commissione ICCAT.

Tuttavia l'attuazione del programma è sospesa tra due qualsiasi governi contraenti nel caso in cui uno di essi abbia trasmesso una notifica in tal senso alla Commissione ICCAT, in attesa della conclusione di un accordo.

10. a) Gli attrezzi da pesca sono ispezionati in conformità della regolamentazione vigente per la sottozona nella quale ha luogo l'ispezione. L'ispettore precisa nel proprio rapporto la natura della violazione;
- b) gli ispettori hanno la facoltà di ispezionare tutti gli attrezzi da pesca in uso o predisposti per l'uso sul ponte.
11. L'ispettore appone un marchio di identificazione approvato dalla Commissione ICCAT su ciascun attrezzo ispezionato che risulti in violazione delle raccomandazioni della Commissione ICCAT applicabili allo Stato di bandiera della nave considerata e ne fa menzione nel proprio rapporto.
12. L'ispettore può fotografare l'attrezzo in modo da evidenziarne le caratteristiche che ritiene non conformi alla vigente regolamentazione. Gli elementi fotografati devono essere elencati nel rapporto e duplicati delle fotografie devono essere allegati alla copia del rapporto destinata allo Stato di bandiera.
13. Fatte salve eventuali restrizioni imposte dalla Commissione ICCAT, l'ispettore ha la facoltà di esaminare le caratteristiche delle catture al fine di accertare l'osservanza delle raccomandazioni della Commissione ICCAT. Egli notifica quanto prima possibile le risultanze dei propri accertamenti alle autorità dello Stato di bandiera della nave ispezionata. (Relazione biennale 1974-75, parte II).

Guidone ICCAT:



L'art. 25 del Regolamento (CE) n° 1559/2007 prevede che ciascuno Stato membro provveda affinché i pescherecci di lunghezza superiore a 15 m siano oggetto di un programma di osservazione.

Lo stesso articolo prevede che il programma di osservazione verta almeno:

- sul 20 % della flotta attiva per i pescherecci con reti a circuizione. Nel caso di operazioni di pesca congiunta deve essere garantita la presenza di un osservatore per l'intera durata dell'operazione di pesca;
- sul 20 % della flotta attiva per i pescherecci con palangari;
- sul 100 % delle tonnare durante la raccolta.

L'osservatore deve svolgere, in particolare, le seguenti mansioni:

- verificare la conformità della nave al Regolamento (CE) n° 1559/2007. Per il regolamento sulla sicurezza delle navi si fa riferimento al Decreto Legislativo 541/1999, al Decreto Interministeriale 218/2002 e al Decreto 54/2003 (Allegati 7, 8 e 9);
- registrare l'attività di pesca e riferire al riguardo;
- osservare le catture ed effettuare una stima delle medesime, verificando i dati registrati nel giornale di bordo;
- avvistare e prendere nota delle navi operanti in violazione delle misure di conservazione dell'ICCAT.

L'osservatore deve svolgere, inoltre, le mansioni di carattere scientifico, quali la raccolta di dati nell'ambito del compito II definito dall'ICCAT eventualmente richieste dall'ICCAT, in base alle istruzioni del comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell'ICCAT.

Per le aziende di ingrasso o di allevamento di tonno rosso, lo Stato membro, sotto la cui giurisdizione ricade l'azienda, deve garantire la presenza di un osservatore per l'intera durata del trasferimento del tonno rosso verso le gabbie e della raccolta dei pesci dall'azienda.

L'osservatore deve svolgere, in particolare, le seguenti mansioni:

- osservare l'attività dell'allevamento e ne verificarne la conformità agli articoli 4 bis, 4 ter e 4 quater del Regolamento (CE) n° 1936/2001 (Allegato 10);
- convalidare il rapporto di messa in gabbia di cui all'articolo 20 del Regolamento (CE) n° 1559/2007 (Allegato 3);
- svolgere le mansioni scientifiche, quali la raccolta di campioni, eventualmente richieste dall'ICCAT, in base alle istruzioni del comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell'ICCAT.

In caso di accertata mancata conformità alla legislazione nazionale e a quanto previsto dal Regolamento (CE) n° 1559/2007, gli Stati membri devono adottare misure di esecuzione nei confronti delle navi battenti la loro bandiera. Tali misure possono comprendere, a seconda della gravità dell'infrazione e conformemente alla legislazione nazionale:

- a) ammende;
- b) il sequestro di attrezzi e catture illegali;
- c) il sequestro della nave;
- d) la sospensione o la revoca dell'autorizzazione di pesca;
- e) la riduzione o la soppressione dei contingenti di pesca, se pertinente.

Gli Stati membri sotto la cui giurisdizione ricadono gli allevamenti di tonno rosso, devono adottare misure di esecuzione nei confronti degli allevamenti di cui sia stata accertata, in conformità alla legislazione nazionale, la mancata conformità alle disposizioni dell'articolo 20 e dell'articolo 25, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n° 1559/2007, nonché degli articoli 4 *bis*, 4 *ter* e 4 *quater* del Regolamento (CE) n° 1936/2001. Tali misure possono comprendere, a seconda della gravità dell'infrazione e conformemente alla legislazione nazionale:

- a) ammende;
- b) la sospensione o la cancellazione dal registro delle aziende di ingrasso;

- c) il divieto di mettere in gabbia o commercializzare quantitativi di tonno rosso.

3.2. Disposizioni in materia di registrazione

Oltre a conformarsi agli articoli 6 e 8 del Regolamento (CEE) n° 2847/93 del Consiglio del 12 ottobre 1993 (Allegato 11) - regolamento modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n° 1098/2007 del Consiglio del 18 settembre 2007 (Allegato 12) - che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca, il comandante di una unità da pesca comunitaria autorizzata alla cattura del tonno rosso è tenuto a compilare il giornale di bordo (*Logbook* "Modello Atlantico UE"), annotando delle informazioni secondo quanto di seguito riportato (*Specifiche per i giornali di bordo e Informazioni supplementari per i giornali di bordo*).

L'osservatore deve assicurarsi che tutto questo venga annotato regolarmente.

Il modello da utilizzare è il "*Logbook* Atlantico" ai sensi del Regolamento (CE) n° 2807/83 del 22 settembre 1983 - allegato IV (Allegato 13).

3.2.1 Specifiche per i giornali di bordo

- Specifiche minime per i giornali di bordo:
 - 1) il giornale di bordo è composto da fogli numerati;
 - 2) il giornale di bordo deve essere compilato ogni giorno (entro mezzanotte) o prima dell'entrata in porto, una riga al giorno anche se in navigazione ovvero in caso di catture "zero" (Esempio 1);
 - 3) il giornale di bordo deve essere compilato in caso di ispezioni in mare;
 - 4) una copia dei documenti ispettivi deve essere acclusa al giornale di bordo;
 - 5) deve essere conservato a bordo il giornale relativo all'ultimo anno di attività.

- Dati minimi standard da inserire nel giornale di bordo:
 - 1) nome e indirizzo del comandante;
 - 2) date e porti di partenza, date e porti di arrivo;
 - 3) nome della nave, numero di registro e numero ICCAT¹ (Appendice 4) e numero IMO² (Appendice 5) (se assegnato). In caso di operazioni di pesca congiunta, nome, numero di registro, numero ICCAT e numero IMO (se assegnato) di tutte le navi partecipanti;
 - 4) attrezzo da pesca:

¹ Si fa riferimento all'elenco ICCAT delle barche autorizzate a pescare nel 2007 tonni e grandi pelagici nel Mediterraneo e nell'Atlantico orientale e comprende:

- barche da pesca di lunghezza superiore a 24 m autorizzate ad operare nella zona della convenzione [Rec.02-22]. Le barche non presenti nell'elenco sono considerate non autorizzate a pescare il tonno rosso nella zona della convenzione ICCAT;
- barche da trasporto autorizzate ai sensi della raccomandazione ICCAT [Rec.06-11] al trasbordo di tinnidi da grandi pescherecci nella zona della convenzione ICCAT;
- navi fattoria autorizzate ai sensi della raccomandazione ICCAT [Rec. 06-07] ad operare presso gli allevamenti per il tonno rosso. Le navi non presenti nell'elenco sono considerate non autorizzate a pescare, trasportare o fornire tonno rosso per l'allevamento;
- barche da pesca autorizzate ai sensi della raccomandazione ICCAT per il Piano di recupero pluriennale per il tonno rosso [Rec. 06-05] a pescare nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Le barche non presenti nell'elenco sono considerate non autorizzate a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o trasferire a terra tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

² L'IMO (*International Maritime Organization*) è una delle Agenzie specializzate delle Nazioni Unite, con sede a Londra. Il principale obiettivo dell'organizzazione è quello di promuovere la cooperazione tra i Paesi sulle questioni attinenti la navigazione. L'IMO ha speciali responsabilità in tema di sicurezza in mare e di protezione ambientale. Convoca conferenze internazionali per la negoziazione e l'adozione di convenzioni o accordi su materie riguardanti la navigazione ed il trasporto via mare dei passeggeri e delle merci.

- a) tipo e codice FAO¹ (Appendice 6);
 - b) dimensioni (lunghezza, dimensione di maglia² (Appendice 7), numero di ami, ecc.);
- 5) operazioni in mare (almeno una riga per giorno di bordata), con l'indicazione dei seguenti elementi:
- a) attività (pesca, trattamento con vapore, ecc.);
 - b) posizione: posizione giornaliera esatta (in gradi e primi)³, registrata per ogni operazione di pesca o a mezzogiorno nei giorni in cui non è stata praticata alcuna attività di pesca;
 - c) registrazione delle catture;
- 6) identificazione delle specie:
- a) mediante codice FAO⁴ (Appendice 8);
 - b) peso arrotondato in kg per giorno;
- 7) firma del comandante;

¹ Si fa riferimento all'*International Standard Statistical Classification of Fishing Gear* (ISSCFG) che è stata adottata nel corso della 10^a Sessione della *Coordinating Working Party on Fishery Statistics* (CWP) (Madrid, 22-29 luglio 1980). Per l'Italia gli attrezzi utilizzati per la pesca del tonno sono il palangaro (*longline*, codice LL), la circuizione (*purse seine*, codice PS) e la tonnara (*trap*, codice TRAP).

² La dimensione delle maglie è determinata secondo le procedure specificate nel Regolamento (CE) n. 129/2003 della Commissione¹.

³ Le coordinate geografiche servono ad identificare la posizione di un punto sulla superficie terrestre. Sono la latitudine (distanza angolare dall'equatore) e la longitudine (distanza angolare lungo il parallelo del luogo dal meridiano di Greenwich). La latitudine e la longitudine sono, generalmente, espresse in gradi, minuti e secondi, per esempio: 38° 01' 24" N 12° 29' 32" E.

⁴ La *Fisheries and Aquaculture Information and Statistics Service* (ASFIS) della FAO raccoglie le statistiche sulle catture nel mondo e la produzione in acquacoltura di specie, genere, famiglia o livelli tassonomici più elevati compresi in 1.728 categorie statistiche (dati 2005).

L'elenco delle specie ASFIS comprende 10.685 specie selezionate in base al loro interesse o relazione al settore della pesca e dell'acquacoltura. Per ciascuna specie sono riportati i codici (ISSCAAP, gruppo tassonomico e 3-alpha), le informazioni tassonomiche (nome scientifico, autore, famiglia e classificazione tassonomica più alta). A ciascuna specie sono assegnati tre tipi di codici:

- il codice ISSCAAP, composto da 2 numeri, è assegnato secondo la FAO *International Standard Statistical Classification for Aquatic Animals and Plants* (ISSCAAP) e divide le specie commerciali in 50 gruppi sulla base delle loro caratteristiche tassonomiche, ecologiche ed economiche;
- il codice tassonomico, composto da 10 numeri, talvolta 13, viene utilizzato dalla FAO per una più dettagliata classificazione delle specie;
- il codice 3-alpha è un identificatore unico di 3 lettere che è ampiamente usato per lo scambio di dati tra le nazioni e tra le agenzie della pesca.

Per esempio, per il tonno rosso, *T. thynnus*, i tre codici in ordine sono: 36, 1750102601, BFT.

Alla prima ricezione di statistiche per una specie, l'ASFIS assegna nuovi codici prima di inserire la corrispondente produzione nel database. Inoltre, spesso, l'ASFIS riceve richieste da parte delle istituzioni nazionali e dalle commissioni sulla pesca di fornire codici 3-alpha a specie di interesse locale. Al fine di facilitare tali processi, il codice tassonomico e 3-alpha sono stati assegnati al più ampio numero di specie.

Nella lista specie ASFIS in appendice sono riportate, per facilità di lettura, solo le specie di pesci, mentre non sono presenti i nomi in inglese, francese e spagnolo delle specie.

- 8) firma dell'osservatore (se è il caso);
- 9) modalità di determinazione del peso: stima, pesatura a bordo;
- 10) Nel giornale di bordo le catture sono registrate in equivalente peso vivo, con l'indicazione dei coefficienti di conversione utilizzati per la valutazione.

- Informazioni minime in caso di sbarco, trasbordo/trasferimento:

- 1) date e porto di sbarco/trasbordo/trasferimento;
- 2) prodotti:
 - a) presentazione;
 - b) numero di pesci o di casse e quantitativo in kg;
- 3) firma del comandante o dell'agente della nave.

3.2.2 Informazioni supplementari per i giornali di bordo

Informazioni supplementari per i giornali di bordo di una nave comunitaria impegnata in operazioni di pesca congiunta.

- Se le catture sono salpate a bordo o trasferite in gabbie:
 - 1) la data e l'ora delle catture effettuate in un'operazione di pesca congiunta;
 - 2) la posizione (longitudine/latitudine) delle catture effettuate in un'operazione di pesca congiunta;
 - 3) il quantitativo di catture di tonno rosso salpate a bordo o trasferite in gabbie;
 - 4) il nome e l'indicativo internazionale di chiamata del peschereccio.

- Per le navi impegnate in un'operazione di pesca congiunta ma non coinvolte nel trasferimento di pescato:
 - 1) la data e l'ora dell'operazione di pesca congiunta,
 - 2) la posizione (longitudine/latitudine) dell'operazione di pesca congiunta,
 - 3) dichiarazione che nessuna cattura è stata salpata a bordo o trasferita in gabbie da tale nave,
 - 4) il nome e l'indicativo/gli indicativi internazionale/i di chiamata della nave/delle navi da pesca.

Se una nave da pesca impegnata in un'operazione di pesca congiunta dichiara il quantitativo di tonno rosso catturato dal proprio attrezzo da pesca, il comandante deve precisare per quale peschereccio o pescherecci e a quali contingenti dello Stato o degli Stati di bandiera deve essere imputata ciascuna cattura.

Negli Esempi 2, 3 e 4, vengono riportati esempi di compilazione del giornale di bordo rispettivamente relativi al trasferimento in gabbia effettuato da un solo peschereccio, da un peschereccio in caso di pesca congiunta e dagli altri pescherecci che ne fanno parte

3.3. Operazioni di pesca congiunta

Le operazioni di pesca congiunta del tonno rosso con la partecipazione di navi battenti bandiera di uno o più Stati membri possono essere autorizzate solo previo consenso dello Stato membro di bandiera o degli Stati membri di bandiera interessati.

All'atto della presentazione della domanda di autorizzazione, ciascuno Stato membro adotta opportuni provvedimenti al fine di ottenere dai propri pescherecci impegnati in operazioni di pesca congiunta informazioni circostanziate sulla durata di tali operazioni, sull'identità dei partecipanti e sul criterio di ripartizione tra le navi delle relative catture.

Dette informazioni vengono trasmesse alla Commissione che a sua volta le trasmette immediatamente al segretariato dell'ICCAT.

3.4 Dichiarazioni di cattura

Il comandante di una nave da pesca autorizzata deve trasmettere alla Direzione Generale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, anche per il tramite delle Associazioni di categoria o delle Organizzazioni di produttori, una dichiarazione di cattura (Appendice 9) indicante i quantitativi di tonno rosso catturati dalla sua nave, anche nel caso in cui non vengano effettuate catture (cattura zero).

Tale dichiarazione di cattura è trasmessa per la prima volta entro la fine del decimo giorno successivo all'entrata della nave nell'Atlantico orientale o nel Mediterraneo o dopo l'inizio della bordata di pesca.

A decorrere dal 1 giugno 2008 la dichiarazione di cattura deve essere trasmessa ogni 5 giorni, comprese le dichiarazioni di cattura zero.

In caso di operazioni congiunte, il comandante della nave da pesca deve precisare per quale peschereccio o pescherecci ciascuna cattura è imputata al contingente dello Stato o degli Stati di bandiera.

Non appena ricevute le dichiarazioni di cattura, gli Stati membri le trasmettono alla Commissione per via elettronica o con altri mezzi. La

Commissione trasmette immediatamente dette informazioni al segretariato dell'ICCAT.

Entro il giorno 15 di ogni mese gli Stati membri comunicano alla Commissione, su supporto informatico, i quantitativi di tonno rosso catturati nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo che sono stati sbarcati, trasbordati, pescati da tonnare o messi in gabbia nel corso del mese precedente da navi battenti la loro bandiera. La Commissione trasmette immediatamente dette informazioni al segretariato dell'ICCAT.

Un documento statistico ICCAT accompagna ogni esportazione di cattura o di allevamento del tonno rosso nella UE. Esso va compilato da chi esporta e convalidato da un'autorità nazionale incaricata, al momento dell'esportazione. La convalida preventiva non è concessa (Reg. CE 1984/03 art. 5 c.1).

3.5. Sbarchi

In caso di sbarco in uno dei porti comunitari designati, il comandante dell'unità da pesca che ha catturato tonno rosso, anche se accidentalmente, o il suo mandatario, deve darne pre-notifica alle autorità competenti dello Stato membro (per l'Italia, all'Autorità marittima del porto designato di sbarco) almeno quattro ore prima dell'ora prevista di arrivo in porto, indicando (Appendice 10):

- a) orario previsto di arrivo;
- b) zona di cattura;
- c) quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo.

Entro e non oltre le 48 ore dalla conclusione delle operazioni di sbarco, alle medesime autorità deve essere consegnata la relativa dichiarazione di sbarco, come già precedentemente indicato.

In caso di sbarco al di fuori del territorio comunitario, il comandante deve trasmettere immediatamente al Compartimento marittimo di appartenenza i dati relativi alla dichiarazione di sbarco.

3.6. Trasbordo

In deroga all'articolo 11 del Regolamento (CEE) n° 2847/93 (Allegato 8), è vietato il trasbordo di tonno rosso in mare, nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, eccetto per le grandi tonniere con palangari operanti in conformità alla raccomandazione 2005[06] dell'ICCAT che stabilisce un programma per il trasbordo applicabile alle grandi tonniere con palangari, nella sua versione modificata.

Le operazioni di trasbordo sono consentite solo previa autorizzazione dei rispettivi Stati di bandiera.

In caso di trasbordo in uno dei porti comunitari designati, il comandante dell'unità ricevente, o suo mandatario, deve darne pre-notifica alle autorità competenti dello Stato membro (per l'Italia, All'Autorità marittima del porto designato di trasbordo) almeno 48 ore prima dell'ora prevista di arrivo, indicando (Appendice 11):

- a) orario previsto di arrivo;
- b) quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo;
- c) zona di cattura;
- d) nome della nave da pesca che consegna il tonno rosso e suo numero di iscrizione al registro ICCAT delle navi autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso;
- e) nome della nave ricevente e suo numero di iscrizione al registro ICCAT delle navi autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso;
- f) quantitativo in tonnellate di tonno rosso da trasbordare.

Prima di cominciare il trasbordo il comandante della nave da pesca, o suo mandatario, deve trasmettere al proprio Stato di bandiera le seguenti informazioni:

- a) quantitativi di tonno rosso da trasbordare;
- b) data e porto di trasbordo;
- c) zona di cattura;
- d) nome, numero di immatricolazione, bandiera della nave ricevente e suo numero di iscrizione al registro ICCAT delle navi autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso;

L'autorità competente dello Stato membro del porto in cui viene effettuato il trasbordo:

- a) procede all'ispezione della nave ricevente al suo arrivo e ne esamina il carico e la documentazione relativa all'operazione di trasbordo;
- b) trasmette all'autorità dello Stato di bandiera della nave da pesca la documentazione relativa al trasbordo, entro 48 ore dalla conclusione del trasbordo stesso.

Entro e non oltre 15 giorni dalla data del trasbordo, il comandante, anche per il tramite delle Associazioni di categoria o delle Organizzazioni di produttori, deve trasmettere alla Direzione Generale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, debitamente compilata, la dichiarazione di trasbordo ICCAT (Appendice 12). Per ciascuna operazione di trasbordo, il comandante consegna la copia della dichiarazione di trasbordo e l'originale del T2M¹ al comandante dell'imbarcazione verso cui trasborda.

3.7. Operazioni di ingabbiamento

La messa in gabbia va notificata in via preventiva al più tardi 4 ore prima dall'inizio di ogni operazione, La relativa dichiarazione è

¹ Il documento T2M, previsto dal codice doganale comunitario, ha lo scopo di giustificare l'origine del prodotto comunitario fresco e lavorato quando viene introdotto nel territorio doganale comunitario. Esso è riunito in un blocchetto di formulari T2M rilasciato dalle Autorità doganali del porto di registrazione o di armamento delle imbarcazioni (Reg. CE 2554/93 artt. 325, 328), Questo documento viene richiesto quando l'imbarcazione che ha proceduto alla cattura trasporta il pescato in uno Stato comunitario diverso da quello di bandiera, ovvero quando vi è l'introduzione nel territorio comunitario da un paese terzo, tramite un'imbarcazione comunitaria oppure quando viene importato da un paese terzo (Reg. CE 2554/93 art. 326).

Nel caso in cui vi sia uno sbarco in un altro stato comunitario o al di fuori del territorio comunitario, il comandante compila i riquadri 4, 5 e 8 dell'originale e della copia di uno dei formulari del blocchetto (Reg. CE 2554/93 art. 329).

La nota di vendita, all'atto della prima vendita, deve essere rilasciata dai centri per le vendite all'asta o dagli altri organismi autorizzati ovvero dal compratore autorizzato. Essa è inviata in copia a cura dell'armatore/proprietario, del comandante, del titolare dell'azienda di ingrasso o della tonnara fissa al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, PEMACQ VI, Viale dell'Arte 16, 00114 Roma (Reg. CE 2847/93 art. 9 c.1). Nel caso in cui i prodotti non siano venduti direttamente, viene rilasciata una dichiarazione di assunzione in carico da parte dell'armatore dell'imbarcazione o del suo mandatario (Reg. CE 2847/93 art. 9 c.2).

compilata da ciascuna azienda di ingrasso di tonno rosso e, entro e non oltre 72 ore dalla conclusione di ogni operazione, comunicata al Compartimento marittimo competente per territorio e alla Direzione Generale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Reg. CE 869/04 art 4ter c.1).

Entro una settimana dal completamento dell'operazione di ingabbiamento lo Stato membro, sotto la cui giurisdizione ricade l'azienda di ingrasso o di allevamento di tonno rosso, deve trasmettere un rapporto su tale operazione, convalidato da un osservatore, allo Stato membro o alla PCC le cui navi di bandiera hanno pescato il tonno, nonché alla Commissione. La Commissione a sua volta trasmette immediatamente dette informazioni al segretariato dell'ICCAT. Il rapporto comprende le informazioni riportate nella dichiarazione di messa in gabbia prevista all'articolo 4 *ter* del Regolamento (CE) n. 1936/2001 (Allegato 7).

Se le aziende di ingrasso o di allevamento sono situate in alto mare, le disposizioni si applicano agli Stati membri in cui risiedono le persone fisiche o giuridiche responsabili dell'azienda.

Prima di ogni trasferimento in gabbia l'autorità competente dello Stato membro, in cui è situata l'azienda di ingrasso o di allevamento deve informare lo Stato membro di bandiera o la PCC di bandiera della nave che ha effettuato le catture, in merito al trasferimento in gabbia dei quantitativi catturati dai pescherecci battenti tale bandiera.

Lo Stato membro di bandiera della nave che ha effettuato le catture deve chiedere all'autorità competente dello Stato membro dell'azienda di ingrasso o di allevamento di procedere al sequestro delle catture e al rilascio in mare del pescato se, in base alle informazioni ricevute, ritiene che anche uno solo dei seguenti requisiti sia soddisfatto:

- a) la nave che ha dichiarato le catture disponeva di un contingente individuale insufficiente di tonno rosso destinato all'ingabbiamento;

- b) il quantitativo pescato non è stato debitamente dichiarato e preso in considerazione per il calcolo del contingente eventualmente applicabile;
- c) che la nave che ha dichiarato le catture non è autorizzata a praticare la pesca del tonno rosso.

Entro e non oltre 15 giorni, dalla data del trasferimento verso un rimorchiatore o in gabbia, il comandante del peschereccio, anche per il tramite delle Associazioni di categoria o delle Organizzazioni di produttori, deve trasmettere alla Direzione Generale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, debitamente compilata, la dichiarazione di trasferimento ICCAT secondo il modello già precedentemente riportato.

3.8. Attività delle tonnare

Le catture della tonnara devono essere registrate al termine di ogni operazione di pesca effettuata e trasmesse al Compartimento marittimo di appartenenza e alla Direzione Generale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, entro 48 ore dalla conclusione di ogni operazione di pesca (Reg. CE 1559/2007 art. 21).

Non appena ricevute le dichiarazioni di cattura, gli Stati membri le trasmettono per via elettronica alla Commissione che, a sua volta, le trasmette al segretariato dell'ICCAT.

L'elenco ufficiale delle tonnare fisse riconosciute dall'ICCAT è presente in appendice 13.

3.9. Controllo in porto o nell'allevamento

Gli Stati membri adottano i necessari provvedimenti per garantire che tutte le navi, figuranti nel registro ICCAT delle navi autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso, che entrano in un porto designato al fine di sbarcare e/o trasbordare catture di tonno rosso, effettuate nell'Atlantico orientale o nel Mediterraneo, siano sottoposte a controllo in porto.

Gli Stati membri adottano i necessari provvedimenti per procedere al controllo di ogni operazione di ingabbiamento nelle aziende di ingrasso o di allevamento soggette alla loro giurisdizione.

Se le aziende di ingrasso o di allevamento sono situate in alto mare le disposizioni precedenti si applicano agli Stati membri in cui risiedono le persone fisiche o giuridiche responsabili dell'azienda di ingrasso o di allevamento.

3.10. Controlli incrociati

Gli Stati membri verificano, in particolare mediante i dati VMS (*Vessel Monitoring System*)¹, le informazioni registrate nei giornali di bordo delle proprie navi, nel documento di trasferimento/trasbordo e nei documenti di cattura.

Per tutte le operazioni di sbarco, trasbordo o ingabbiamento, gli Stati membri effettuano controlli amministrativi incrociati tra i quantitativi di ogni specie registrati nel giornale di bordo, o i quantitativi di ogni specie registrati nella dichiarazione di trasbordo, e i quantitativi registrati nella dichiarazione di sbarco o nella dichiarazione di ingabbiamento, nonché in qualsiasi altro documento pertinente, quali fatture e/o note di vendita.

3.11. Misure di mercato

Sono vietati il commercio comunitario, lo sbarco, le importazioni ed esportazioni, la messa in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, le

¹ Si ricorda che i pescherecci di Lft superiore a 15 metri non sono autorizzate a lasciare il porto senza dispositivi di localizzazione satellitare (VMS; *Vessel Monitoring System*) funzionanti installati a bordo, e sono tenuti a trasmettere i dati almeno una volta ogni 2 ore (Reg. CE 2244/03 artt. 2, 4 e 8 c.1). Se il peschereccio è ormeggiato in porto si deve notificare lo spegnimento in anticipo al C.C.A.P. competente per territorio, assicurando che il rapporto successivo attesti che la nave non abbia cambiato posizione (Reg. CE 2244/03 art 8 c.3). Nel caso in cui vi sia un malfunzionamento tecnico, il comandante o l'armatore, o il loro mandatario, comunica ogni 4 ore la posizione aggiornata dell'imbarcazione con ogni possibile mezzo. Le interruzioni di comunicazione sulla posizione dell'imbarcazione perduranti le 12 ore devono essere immediatamente documentate (Reg. CE 2244/03 art. 11 cc.2,3 art 12 c.1)

riesportazioni e i trasbordi di tonno rosso (*T. thynnus*) catturato in Mediterraneo che non siano accompagnati dalla documentazione accurata, completa e convalidata prescritta dal presente regolamento.

Sono vietati il commercio comunitario, le importazioni, gli sbarchi, la messa in gabbia a fini di allevamento e ingrasso, la trasformazione, le esportazioni, le riesportazioni e il trasbordo di tonno rosso (*T. thynnus*) catturato in Mediterraneo catturato da pescherecci il cui Stato di bandiera non disponga di un contingente, un limite di cattura o una quota dello sforzo di pesca per il tonno rosso, in base alle condizioni previste dalle misure di gestione e di conservazione dell'ICCAT, o che abbia esaurito le possibilità di pesca ad esso assegnate. In base alle informazioni ricevute dal segretariato dell'ICCAT, la Commissione informa tutti gli Stati membri che il contingente di una PCC è esaurito.

Infine, sono vietati il commercio comunitario, le importazioni, gli sbarchi, la trasformazione e le esportazioni di tonno rosso dalle aziende di ingrasso o di allevamento non conformi alla raccomandazione 2006[07] dell'ICCAT sull'allevamento del tonno rosso.